



TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54

Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru

all'udienza del 26/02/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **22339/2018**:

tra

[REDAZIONE] SPA con l'avv. LAZZARA GIOVANNI

Parte ricorrente

contro

INPGI con l'avv. GIORDANO CRISTIANA

Parte convenuta

ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c ha pronunciato la presente

SENTENZA

dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio

OGGETTO: Altre ipotesi

CONCLUSIONI: come da scritti in atti

Fatto e diritto

Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale; letto l'art. 132 n. 4 cpc; letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc

-1-

Con ricorso depositato il 06.07.2018 la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3563/2018 con il quale il Giudice del Lavoro di Roma provvedendo in conformità alla richiesta dell'INPGI gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 18.947,47 oltre sanzioni e spese legali liquidate in € 550,00, a titolo di contributi obbligatori in relazione alla posizione assicurativa della giornalista **[REDAZIONE]** derivanti dall'omesso assoggettamento contributivo dell'importo di € 34.000,00 erogato alla giornalista a seguito del verbale di conciliazione sottoscritto *inter partes* il 2 marzo 2016.

Ha a tal fine precisato che il credito ingiunto è riferito ai contributi asseritamente dovuti sulle somme erogate alla giornalista **[REDAZIONE]** in virtù del verbale di conciliazione sottoscritto il 02.03.2016 con il quale le parti hanno definito una controversia tra loro



insorta, a seguito della emanazione della sentenza n° 446/2014 del Tribunale di Roma del 16.01.2014, con la quale era stata accertata l'esistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico dal gennaio 1993 ed era stata ordinata la reintegra in servizio della lavoratrice nonché il pagamento in suo favore delle differenze retributive accertate.

Ha proseguito specificando di avere reintegrato la giornalista dal 22.04.2014 in ottemperanza all'ordine giudiziale dando contestualmente avvio alla procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che veniva impugnato e dichiarato illegittimo con condanna della società al pagamento di 10 mensilità di retribuzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento alla reintegra.; di avere nuovamente reintegrato la giornalista [REDACTED] in data 01.02.2016 procedendo all'avvio della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della quale le parti addivenivano ad una conciliazione stragiudiziale con la quale la sig.ra [REDACTED] rinunciava all'impugnativa del licenziamento del 22.04.2014 dichiarando che il rapporto di lavoro era definitivamente cessato il 22.04.2014 e accettava il successivo licenziamento del 01.02.2016; rinunciava ad ogni pretesa comunque connessa con il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 27.01.2014 al 22.04.2014 sia ai fini retributivi che previdenziali, indennitari e/o risarcitori... (p.to 5) rinunciava altresì agli effetti reali derivanti dalla reintegrazione nel posto di lavoro disposta in suo favore con la sentenza 446/2014 del Tribunale di Roma con rinuncia alla domanda di reintegra formulata nel relativo giudizio pendente in Corte di Appello, facendo espressamente salvi tutti gli effetti obbligatori del predetto giudizio ivi compreso il pagamento delle retribuzioni maturate dal luglio 2011 al 22 aprile 2014. A fronte delle rinunce la società [REDACTED] versava alla lavoratrice la somma lorda di € 34.000,00 a titolo transattivo di ogni e qualsivoglia rivendicazione afferente le modalità di cessazione e risoluzione del rapporto di lavoro definitivamente cessato il 22.04.2014 ed in particolare a titolo transattivo di ogni e qualsivoglia rivendicazione riguardante il diritto e l'ammontare dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, co. 5 L. 300/70.

Ha infine dedotto che la Corte di Appello di Roma con sentenza 2366/2017 del 05.05.2017 in parziale riforma della sentenza del tribunale n° 446/14 respingeva la domanda di condanna alla reintegra della giornalista [REDACTED] con ogni conseguenza di legge.

Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa contributiva rilevando la natura novativa del verbale di conciliazione del 02.03.2016 avente ad oggetto la volontà delle parti di sostituire l'obbligazione nascente dal rapporto di lavoro costituito con la sentenza 446/2014 con un nuovo accordo di natura transattiva.

H inoltre sostenuto che la sentenza della Corte di Appello 2366/2017 aveva definitivamente posto nel nulla l'ordine di reintegrazione disposto dal Tribunale con la sentenza 446/2016 e che di conseguenza la reintegra disposta nel gennaio 2014 doveva considerarsi *tamquam non esset* a tutti gli effetti, ivi compresi quelli contributivi.

Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.

Fissata l'udienza di discussione si é costituito l'I.N.P.G.I. che ha contestato il contenuto dell'opposizione chiedendone il rigetto.



La causa, istruita con produzione di documenti é stata quindi decisa sulle conclusioni delle parti, previa acquisizione di note conclusive autorizzate, mediante lettura e deposito della presente contestuale sentenza nella pubblica udienza.

-2-

L'opposizione è infondata e deve essere respinta

Come dimostrato documentalmente dall'INPGI il ricorso per ingiunzione relativo al decreto ingiuntivo opposto è fondato sul verbale di conciliazione sottoscritto dalla società opponente e la giornalista [REDACTED] al fine di dirimere una controversia nascente dal rapporto di lavoro subordinato.

Il medesimo decreto è stato pertanto correttamente emanato in applicazione degli artt. 633 e ss. c.p.c. sulla base della documentazione prodotta costituente idonea prova scritta.

Nel merito va premesso che la conciliazione comunque intervenuta tra le parti di un rapporto di lavoro non mai è opponibile all'Istituto previdenziale rimasto estraneo agli accordi transattivi in quanto l'obbligazione contributiva avente natura di obbligazione pubblica nascente "ex lege" non può in alcun modo essere disattesa dalla volontà negoziale delle parti indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti. Cass. 2642/2014.

Costituisce inoltre condivisibile principio giurisprudenziale quello secondo cui in materia di assoggettabilità a contribuzione obbligatoria delle erogazioni economiche del datore di lavoro previste in occasioni di transazioni o conciliazioni giudiziali, il principio, secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalità non di eliminare la *res dubia* oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il principio, desumibile dall'art. 12 l 153 del 1969. e succ mod secondo cui l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni, e con il principio che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato del richiamato art 12, rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro; sicché per escludere la computabilità di un istituto non é sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinta dal rapporto di lavoro: che ne giustifichi la corresponsione (Cass. 27933/2017).

Nel caso in esame risulta dagli atti che la giornalista [REDACTED] aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato nel luglio 2011 con ordine di reintegra; che a seguito della reintegrazione il rapporto era stato ripristinato nel periodo da gennaio 2014 ad aprile 2014 anche se solo formalmente ed in adempimento all'ordine giudiziale.

Dal testo del verbale di conciliazione in esame si evince chiaramente la volontà delle parti di addivenire ad un accordo solo con riferimento agli effetti reali della pronuncia di reintegra del Tribunale di Roma n° 446/2014, dando espressamente atto della costituzione del rapporto di lavoro nel periodo dal gennaio all'aprile del 2014, con



rinuncia alla impugnativa dei successivi licenziamenti disposti per giustificato motivo oggettivo (p.ti 2, 3, 5). In particolare al punto 5 la sig.ra [REDACTED] rinuncia anche ad ogni pretesa (retributiva, contributiva, indennitaria, risarcitoria) derivante dal rapporto di lavoro instaurato nel periodo gennaio-aprile 2014. Dal successivo punto 8 si evince che le somme erogate a seguito delle rinunce della giornalista [REDACTED] sono corrisposte in ragione delle rinunce medesime a titolo transattivo di ogni e qualsiasi rivendicazione comunque afferente le modalità di cessazione e di risoluzione del rapporto di lavoro definitivamente cessato il 22.04.2014 con espressa rinuncia a far valere qualsivoglia rivendicazione afferente il diritto e l'ammontare dell'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, della Legge n. 300/1970 (v. doc. 3).

Secondo la società opponente *la circostanza che l'accordo di transazione comportasse la rinuncia, da parte della [REDACTED] alla reintegrazione nel posto di lavoro esclude in maniera non revocabile in dubbio che le somme erogate alla stessa avessero carattere retributivo atteso che, ai sensi dello stesso articolo 18, 5 comma della Legge n. 300/1970, il rapporto tra le parti si risolve proprio per effetto della percezione, da parte del lavoratore, dell'indennità sostitutiva della reintegra.*

Conseguentemente, per effetto dell'esercizio di tale opzione nessun obbligo contributivo potrà gravare sul datore di lavoro.

Nel condividere il suddetto principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità rileva tuttavia il tribunale che nel caso di specie -contrariamente a quanto ritenuto dalla società opponente - a seguito dell'ordine di reintegrazione pronunciato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 446/2014 si è validamente instaurato tra le parti un rapporto di lavoro, dal gennaio all'aprile del 2014.

Al punto 10 del verbale di conciliazione vi è, infatti, la prova del fatto che il rapporto per dette mensilità è stato considerato pienamente in essere e che il verbale di conciliazione di cui si discute è stato concluso e sottoscritto proprio a definizione di tale rapporto ed a tacitazione di tutte le pretese da esso derivanti per contratto collettivo e per legge ivi compreso il preavviso - da cui nella lettera di licenziamento del febbraio 2014 la giornalista veniva esonerata - ed il conseguente obbligo contributivo.

Si legge infatti nel verbale di conciliazione che *la Signora [REDACTED] accetta la predetta somma il titolo e le imputazioni della stessa dichiarando altresì di accettare le rinunce del [REDACTED] e di rinunciare personalmente, unicamente per il periodo dal 27 gennaio 2014 al 22 aprile 2014, data di definitiva cessazione del rapporto, a qualsiasi azione, ragione e domanda, anche se non ancora proposta, e comunque ad ogni diversa e maggiore pretesa direttamente o indirettamente derivante dallo svolgimento e dalla cessazione del rapporto di lavoro sopra indicato (27 gennaio 2014 al 22 aprile 2014) e pertanto di non aver altro a pretendere a qualunque titolo né per qualunque ragione, a mero titolo esemplificativo, per indennità risarcitorie, per retribuzione ordinaria e straordinaria, per festività, per lavoro domenicale, per riposi, ferie e per eventuali indennità sostitutive, per tredicesima mensilità e per indennità, premi e gratifiche derivanti da accordi aziendali, per incidenza dei detti emolumenti sulla retribuzione ordinaria e straordinaria, festiva e domenicale, per preavviso, per maggior accantonamento di indennità di anzianità e di differenze TFR.*

Dal tenore letterale del verbale di conciliazione, dunque, si evince che la società opponente ha imputato le somme erogate a titoli strettamente connessi con l'intercorso rapporto di lavoro, così riconoscendo in sede conciliativa un importo soddisfacente di ogni eventuale pretesa della sua dipendente.



Il chiaro dato letterale di detto accordo non consente di ritenere fondata la tesi di parte opponente in base alla quale il negozio transattivo avrebbe esclusiva natura novativa del precedente rapporto con la conseguenza che le somme erogate non sarebbero collegate funzionalmente alla rinuncia volta a definire in modo tombale ogni possibile controversia legata al rapporto di lavoro.

Al contrario a parere del Tribunale la conciliazione in esame non può essere considerata come transazione novativa, dal momento che dalla lettura del verbale non si evince affatto l'intento delle parti di sostituire il rapporto originario con un rapporto nuovo e diverso, ma di regolare all'interno del rapporto preesistente, anche se cessato, alcuni aspetti e rilievi fonti possibili di controversia, imputando le somme erogate, come già detto, a titolo strettamente connesso all'intercorso rapporto di lavoro.

A nulla può inoltre rilevare che nel 2017 ossia successivamente alla sottoscrizione della conciliazione la Corte d'Appello abbia riformato la sentenza di reintegra, dichiarando la definitiva legittimità del licenziamento del 2011.

Secondo la società opponente tale circostanza, priverebbe di legittimità la richiesta contributiva dell'Inpgi in quanto porrebbe nel nulla qualsiasi rapporto obbligatorio successivo al licenziamento.

La tesi non è condivisibile in quanto contraddetta proprio dalle circostanze così come esposte nello stesso verbale di conciliazione e delle quali si è più sopra dato atto.

Analogamente non può ritenersi per lo stesso tenore letterale del verbale di conciliazione che la somma sia stata erogata a titolo risarcitorio ex art. 18, co. L. 300/70 e come tale esente da contribuzione.

L'espresso riferimento alla rinuncia contenuta nel verbale di conciliazione a qualunque azione e/o domanda (avente ad oggetto anche pretese di natura retributiva) connessa all'intercorso rapporto di lavoro per il periodo dal 27 gennaio al 22 aprile 2014 dimostra inequivocabilmente che nell'intenzione delle parti non vi era affatto la volontà di dirimere la controversia con esclusivo riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro, ma anche di regolare eventuali rapporti obbligatori.

In base a quanto sino ad ora esposto, tenuto conto del principio generale di assoggettabilità a contribuzione di tutte le somme corrisposte al lavoratore, di cui alla legge 153/69, non si ritiene che la società opponente abbia assolto l'onere, che su di lei incombeva, di dimostrare l'esenzione delle somme ingiunte.

L'opposizione deve quindi essere rigettata e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Spese di lite secondo soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa rigetta l'opposizione proposta avverso il D.I. emesso dal Giudice del Lavoro di Roma n. 3563/2018 che per l'effetto dichiara esecutivo

Condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.775,00 oltre 15% per spese forfettarie.

Roma, 26/02/2019

Il Giudice Tiziana Orru

